



CITTÀ DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Partita IVA. 00255650244

www.comune.marostica.vi.it

Pec : protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLA

TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

- in vigore dal 1° gennaio 2023 –

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
Art. 3 RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	6
Art. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	6
Art. 5 SOGGETTO ATTIVO	8
Art. 6 PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	8
Art. 7 SOGGETTO PASSIVO	9
Art. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	9
Art. 9 ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO	11
Art. 10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	11
Art. 11 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	12
Art. 12 PIANO FINANZIARIO	12
Art. 13 TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	13
Art. 14 TRIBUTO PROVINCIALE.....	13
Art. 15 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	14
Art. 16 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	14
Art. 17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	15
Art. 18 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	15
Art. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	17
Art. 20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	18
Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO	19
TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	19
Art. 22 RIDUZIONI CORRELATE AL SERVIZIO	19
Art. 23 RIDUZIONI TIPICHE E COMPOSTAGGIO.....	20
Art. 24 RIDUZIONI SUPERFICIARIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	22
Art. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L’AVVIO AL RECUPERO	24
Art. 26 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	26
Art. 27 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	27
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE.....	27
Art. 28 DICHIARAZIONE TARI.....	27
Art. 29 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	27

Art. 29-BIS RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	30
Art. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROLLI	32
Art. 31 SANZIONI.....	32
Art. 32 ACCERTAMENTO ESECUTIVO.....	33
Art. 33 RISCOSSIONE	33
Art. 33-BIS RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO.....	34
Art. 34 INTERESSI.....	35
Art. 35 SGRAVI E RIMBORSI	35
Art. 36 SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	36
Art. 37 CONTENZIOSO.....	36
ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	36
ART. 40 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	36
ART. 41 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	37
ALLEGATO A - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	38

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Marostica della Tassa per il servizio rifiuti urbani, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Marostica, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. La gestione dei rifiuti urbani si conforma altresì ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un'erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l'accesso degli utenti.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento e dalle deliberazioni dell'Autorità di regolazione ARERA.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, conferibili al servizio di raccolta ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che rimanda alla definizione dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter):
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al medesimo decreto legislativo;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3), 4) e 5) del presente comma.

Art. 3 RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 30 settembre 2020, n. 116.

Sono pertanto rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dagli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dagli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dagli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dagli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dagli urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione delle 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati', di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185, del D. Lgs. 152/2006, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati', di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche, ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D. Lgs. 152/2006.

Art. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente Regolamento è il Comune di Marostica relativamente a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.

2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche, purché non operative,

quali parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi (ad esempio DIA o SCIA) per l'esercizio di attività nell'immobile, ovvero dall'avvenuta presentazione di idonea dichiarazione da parte del titolare alle pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito/magazzino.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al precedente art. 6, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano in capo a questi ultimi gli ulteriori obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

- a) Utenze domestiche

- i. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e prive di mobili e suppellettili;
 - ii. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
 - iii. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - iv. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - v. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- b) Utenze non domestiche
- i. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e per i quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - ii. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - iii. la parte degli impianti sportivi riservata esclusivamente all'esercizio di attività sportiva quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo di spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - iv. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose, con esclusione delle pertinenze;
 - v. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - vi. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - vii. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - viii. le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - ix. le zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - x. con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, purché non vi sia di regola presenza umana;
 - xi. le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

2. Ai fini della non applicazione della TARI sui locali e sulle aree non suscettibili di produrre rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti ad includere comunque gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Tali circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, o mediante idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Ai fini della non applicazione della TARI, si applica il comma 2 dell'articolo 8.

Art. 10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a mt. 1,00; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui al comma 9-bis dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate sulla base dei regimi di prelievo sui rifiuti che si sono succeduti nel tempo. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, così come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto della parte di cui al successivo articolo 24.

Art. 11 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne cessa il possesso o la detenzione a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione ed elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. All'atto della cessazione dell'utenza, è dovuta la contestuale riconsegna della dotazione (contenitori per la raccolta e tessera di accesso all'ecocentro), che il soggetto passivo aveva ricevuto in comodato d'uso gratuito all'atto dell'iscrizione.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 35.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019, ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
7. Tutti i servizi comunali sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario e del piano tariffario.

Art. 13 TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020.

Art. 14 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma (PagoPA) di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tute-

la, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 15 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 16 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui all'art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 16 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - i. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- iii. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.

4. I coefficienti previsti alle tabelle 1a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%.

Art. 18 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Nel numero degli occupanti devono comunque essere dichiarate anche le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico e non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad esempio le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero regolarmente iscritti all'AIRE, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, la parte fissa del tributo è dovuta per intero, mentre la parte variabile è dovuta con una riduzione del 30% ed è commisurata al numero dei dimoranti presunto in base alla superficie, come indicato nella sottostante tabella:

Tabella per la determinazione del n° di dimoranti, in caso di utenze prive di residenti	
Superficie (mq)	N° dimoranti
Fino a 40 mq	01
Tra 41 e 60 mq	02
Tra 61 e 80 mq	03
Tra 81 e 100 mq	04
Tra 101 e 120 mq	05
Superiore a 120 mq	06 o più

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze di eventuali verifiche anagrafiche.

3. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi, dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell'anno di imposizione, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze domestiche. Se, invece, la persona fisica è titolare anche di un'utenza domestica tali tipologie di locali si considerano utenze domestiche condotte dal nucleo familiare del soggetto passivo, con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento

dell'abitazione principale. Se il conduttore di tali tipologie di immobili non è una persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate direttamente dai Servizi Demografici al Servizio Tributi, ai fini della corretta determinazione della tariffa.

8. Gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Bed and Breakfast (B&B), sono considerati utenze non domestiche ed assoggettati alla categoria "Alberghi senza ristorante". Se l'attività rientra nella tipologia "a conduzione familiare" ai sensi della Legge Regionale vigente e viene svolta nella stessa unità immobiliare di residenza del contribuente, l'utenza è considerata domestica con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero degli occupanti, dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità.

9. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, la TARI è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata. Il tributo dovuto per l'utenza non domestica dovrà quindi essere ridotto dell'importo dovuto come utenza domestica.

10. Le unità immobiliari in multiproprietà se destinate, anche solo parzialmente, all'esercizio di attività turistico-ricettive e quindi assoggettate a specifica legge regionale vigente, saranno considerate utenze non domestiche ed inquadrare nella categoria "Alberghi senza ristorante"; diversamente, le unità immobiliari non utilizzate, neanche parzialmente, per l'esercizio di attività turistico-ricettive, saranno considerate utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero dei posti letto risultanti dalle planimetrie delle singole unità. Spetta all'amministrazione della multiproprietà fornire le necessarie informazioni all'ufficio comunale preposto.

11. A partire dall'anno 2015 per le utenze domestiche relative ad una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, il tributo TARI è applicato per ciascuna annualità ridotta di 2/3 (due terzi), a condizione che detta unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La tariffa per le «attività industriali con capannoni di produzione» non ricomprese nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle superfici soggette a tassazione di cui all'art. 10 comma 5, viene calcolata sulla base dei coefficienti k associati alla cat. 20 di cui all'allegato 1, tabella 3a, al D.P.R. 158/1999 che sintetizzano le diverse potenzialità di produzione dei rifiuti delle differenti destinazioni delle superfici soggette a tassazione.

5. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato A) del presente Regolamento, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree in cui si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, si applica la specifica tipologia tariffaria. In assenza della separazione fisica, o della autonomia funzionale delle superfici, si applica il criterio dell'attività prevalente.

Art. 20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Per le sole attività industriali si applica l'art. 19 comma 5.

3. Le attività economiche non comprese esplicitamente in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Nel caso di attività distintamente classificate svolte congiuntamente nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata

ed il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi oggettivi.

Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del Canone unico patrimoniale introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette al canone di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 22 RIDUZIONI CORRELATE AL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizza-

tivi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 1000 metri lineari.

Art. 23 RIDUZIONI TIPICHE E COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge 147/2013 si applicano le seguenti riduzioni sulla quota variabile nella misura del 30%:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente da parte di utenze non domestiche non stabilmente attive, purché l'utilizzo non superi 180 giorni nell'anno solare e purché la condizione di cui sopra risulti da autorizzazione o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di 2/3 (due terzi).

3. Le riduzioni di cui al precedente comma devono essere espressamente richieste dal soggetto passivo, acquistano efficacia dalla data di presentazione della richiesta, corredata da idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti, e cessano alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche se non dichiarate. Il contribuente è comunque tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio tutti gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa del tributo, in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici. L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'utente, il quale attesta l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, si impegna a compostare tutta la frazione organica

prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte del Comune. Contestualmente alla richiesta, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dell'apposito composter o concimaia, deve essere restituito, ove già consegnato, il contenitore per la raccolta della frazione umida. La riduzione verrà applicata, previa verifica di regolarità dell'istanza, a partire dal giorno della sua presentazione e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune anche l'intervenuta cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente; in caso di violazioni alle norme e agli impegni assunti all'atto dell'attivazione, saranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Per le utenze non domestiche, tenuto conto del principio europeo del «chi inquina paga», la tariffa del tributo è ridotta attraverso il parziale abbattimento della sola quota variabile, in ragione della minore produzione di rifiuti o del minor utilizzo del servizio pubblico, nei seguenti casi e per le misure a fianco di ognuno indicate:

- a) 40% per locali adibiti ad agriturismo, per i quali l'attività viene esercitata con una periodicità inferiore a quella delle altre attività di ristorazione vera e propria e per la diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali;
- b) 80% per le serre non apparenti ad imprenditori agricoli esercenti le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, considerato il fatto che tale tipologia di attività produce in prevalenza rifiuto umido che viene completamente recuperato con conseguente riutilizzo dello stesso per il ciclo produttivo;
- c) 50% per gli appartenenti alla categoria "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio", rientranti nella ex-categoria dei piccoli produttori, a condizione che effettuino il trattamento, mediante compostaggio, dei rifiuti organici e vegetali;
- d) 30% per gli appartenenti alla categoria "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio", rientranti nella ex-categoria dei grandi produttori, a condizione che effettuino il trattamento, mediante compostaggio, dei rifiuti organici e vegetali;
- e) 40% per i locali della categoria "Bar, Caffè, Pasticceria" ubicati al di fuori delle mura (centro storico), tenuto conto della differenziazione dei servizi resi alla medesima categoria entro le mura ove, per il maggior afflusso di persone, ai fini del mantenimento del decoro urbano e per effetto della maggior quantità di rifiuti prodotti, lo spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti vengono effettuati con maggiore frequenza;

6. L'applicazione delle riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dell'utenza non domestica, che attesta l'attivazione del compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento, si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte del Comune. Contestualmente alla richiesta, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dell'apposito composter o concimaia, deve essere restituito, ove già consegnato, il contenitore per la raccolta della frazione umida.

La riduzione verrà applicata, previa verifica di regolarità dell'istanza, a partire dal giorno della sua presentazione e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune anche l'intervenuta cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente; in caso di violazioni alle norme e agli impegni assunti all'atto dell'attivazione, saranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 24 RIDUZIONI SUPERFICIARIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, che devono dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare **entro il 31 gennaio** dell'annualità successiva la documentazione che attesti l'avvenuto smaltimento con allegate le copie delle fatture rilasciate da una ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) tutte le superfici delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca, comprese quelle connesse, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità, come gli agriturismi così definiti dalla legge;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.

4. È possibile tuttavia per il gestore pubblico fornire il servizio anche alle utenze di cui al comma 3 lettera c), con apposita convenzione da stipularsi con le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nella quale saranno previsti i relativi costi.

5. Sono escluse dalla tassazione le superfici dove avviene la lavorazione delle «attività industriali con capannoni di produzione» non ricomprese nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020.

6. Rimangono soggette a tassazione le superfici produttive di rifiuti urbani delle attività di cui al comma 5, come mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle superfici di produzione.

7. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommaramente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>ATTIVITA'</i>	<i>RIDUZIONE</i>
TIPOGRAFIE - STAMPERIE - VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	15%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	15%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	15%
LAVANDERIE E TINTORIE	15%
VERNICIATURA - GALVANOTECNICI - FONDERIE	30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	20%
AMBULATORI E STUDI MEDICI E DENTISTICI	20%

8. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate al comma 7, si fa ricorso a criteri di analogia, ovvero, qualora non fosse possibile, la riduzione è determinata nella misura del 10%.

9. Per fruire delle riduzioni superficiali previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

10. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e semilavorati. Per poter usufruire dell'esenzione, i magazzini devono possedere i seguenti requisiti:

- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, escluse da tassazione, e devono essere fisicamente adiacenti ad esse;
- b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime e dei semilavorati, impiegati nelle superfici operative escluse da tassazione;

c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

11. Sono invece soggetti a tassazione i magazzini che risultino, anche promiscuamente:

- a) non collegati ad attività di lavorazione, quali i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali;
- c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali;
- d) destinati al deposito o allo stoccaggio dei prodotti finiti;
- e) adibiti ad usi diversi da quelli individuati al punto b) del comma precedente.

Art. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, mediante attestazione, da presentarsi annualmente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, hanno diritto alla riduzione del 100% della quota variabile della tariffa. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

1-bis. La quota variabile della tariffa di cui al precedente comma 1 viene esclusa in via previsionale a favore di tutti i soggetti in regola con il pagamento della TARI, che hanno dimostrato il recupero dei rifiuti prodotti l'anno precedente, per essere conguagliata sulla base dell'effettiva rendicontazione, nel primo avviso di pagamento emesso successivamente alla sua presentazione. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Rimane impregiudicata l'applicazione della quota fissa della tariffa.

2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può altresì essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, oppure avviato al riciclo, essendo quest'ultima operazione comunque un processo di recupero. La riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti è applicabile previa specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, da presentare annualmente all'ufficio.

3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati obbligatoriamente

- a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) il nominativo del soggetto incaricato;
- d) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.

5-bis. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al precedente comma 5 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5-ter. La scelta di ricorrere ad operatori privati sul mercato piuttosto che di servirsi del gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due (2) anni. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza definita dal gestore.

5-quater. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di at-

tività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata/e alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. La riduzione disciplinata dal presente articolo opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o con rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, e si applicano le sanzioni previste all'art. 31, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

Art. 26 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni di tariffa atipiche, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche o musei, ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013, le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 del citato art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) possono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 27 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate con il limite massimo del 70% della tariffa ordinaria.
2. Il Consiglio comunale potrà stabilire agevolazioni o riduzioni della tariffa del tributo anche in corso d'anno, sia della parte fissa che di quella variabile, quando si verificano situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi fondi statali a tal fine destinati.

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art. 28 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Art. 29 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c) dell'art. 28 utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati sul sito internet

comunale e presso gli sportelli fisici. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.

1-bis. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rinvio al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione per il versamento della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione sia originaria, che di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni;
- g) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

6. La dichiarazione sia originaria, che di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale e partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante e, se diverso, del soggetto denunciante con indicazione della qualifica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, i dati catastali, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

7. La dichiarazione, regolarmente sottoscritta ed accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere recapitata allo stesso:

- a) tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R), in tal caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale;
- b) tramite consegna a mano presso lo sportello fisico dell'ente;
- c) tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune, in tal caso fa fede la data di avvenuta consegna;
- d) tramite lo sportello online, in tal caso fa fede la data del caricamento della dichiarazione compilata online.

7-bis. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori ecc.).

9-bis. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine ed il tributo è dovuto fino alla medesima data senza possibilità di abbuoni, rimborsi o compensazioni.

9-ter. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

9-quater. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9-bis e 9-ter, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 7-bis.

9-quinquies. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 9-ter, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/2021 entro il 30 giugno di ciascun anno e gli effetti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, come disciplinato dall'art. 25, commi 5 e 5-ter.

10. In caso di decesso o fallimento del soggetto passivo, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.

11. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di cessazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno di riferimento.

12. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 29-BIS RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al precedente articolo 29, comma 7, un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o una richiesta scritta di rettifica degli importi pretesi con gli avvisi di cui all'art. 33.

2. Il Comune predispose specifica modulistica, scaricabile dal sito internet comunale e disponibile presso l'Ufficio Tributi. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

4. Il Comune provvede all'invio di una motivata risposta scritta, prioritariamente tramite posta elettronica, indicando il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, di norma nei seguenti termini:

- a) entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di un reclamo scritto;
- b) entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una richiesta scritta di informazioni;
- c) entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati.

5. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di solleccito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dal precedente comma.

6. Con specifico riferimento ai reclami scritti, nella risposta il Comune riporta, oltre al riferimento al reclamo presentato dal contribuente:

- a) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. Con specifico riferimento alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, il Comune riporta, oltre al riferimento alla richiesta presentata dal contribuente, l'esito della verifica ed in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, ai Regolamenti e alla Delibera tariffaria;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

8. Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato, è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi entro il termine decadenziale di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La risposta del Comune, che equivale a provvedimento di rimborso per il quale l'art. 1, comma 164,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede il termine di centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, è notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R e:

- a) in caso di non accoglimento dell'istanza, la risposta riporta l'indicazione delle forme e del termine da osservare per la proposizione del ricorso, nonché la Corte di giustizia tributaria competente;
- b) in caso di accoglimento dell'istanza, l'importo pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nell'eventualità in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni rese ai sensi del precedente comma 2, lett. b), ultimo punto.

Art. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROLLI

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a gestori di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 31 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato come previsto dall'articolo 13 del d lgs 471/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del precedente articolo 30, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa

da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii..

Art. 32 ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'Ente emesso dal medesimo o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al vigente Regolamento generale delle entrate.

Art. 33 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. L'avviso deve rispettare inoltre le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa.

2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali aventi scadenza il giorno 16 del mese di giugno ed il giorno 16 del mese di dicembre dell'annualità in corso, ove non diversamente

disposto. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento indicati al comma precedente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti colpiti da calamità naturali di grave entità, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili.

3-bis. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (PagoPa) o altre modalità consentite dalla vigente normativa.

5. Decorsi i termini di pagamento senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica dell'atto di sollecito, per il pagamento entro 30 giorni in unica soluzione dell'importo ancora dovuto, con addebito delle sole spese di notifica, e contestuale atto di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del Legge 160/2019.

6. L'avviso bonario di liquidazione e l'atto di sollecito/accertamento esecutivo sono determinati sulla base dei dati risultanti al Comune (numero di componenti, superfici ecc.) e contengono i conguagli dei periodi precedenti.

7. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione, dell'atto di sollecito e dell'accertamento esecutivo qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a 30,00 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

8. Eventuali richieste di rateizzazione degli atti di sollecito con contestuale atto di accertamento di cui al precedente comma 5 devono essere presentate al Comune o all'eventuale Concessionario affidatario dell'attività di riscossione, il quale dispone, in ragione delle condizioni obiettive del contribuente, ai sensi del Regolamento generale delle entrate e del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, nonché nei limiti contenuti nell'art. 1, comma 796 della Legge 160/2019, apposito piano di ripartizione del pagamento delle somme dovute da inviare al contribuente richiedente.

Art. 33-BIS RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO

1. Gli avvisi di pagamento di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 33 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 12.000,00;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata al Comune non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione che si intende rateizzare;
 - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria TARI successiva;
 - f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
2. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 34 INTERESSI

- 1. La misura degli interessi di mora e di rateazione è definita nel Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 SGRAVI E RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il provvedimento di liquidazione del rimborso viene emesso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento delle entrate, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto al comma 8 dell'articolo 29-bis del presente Regolamento.

5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472, in merito a sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art. 36 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della l. 296/2006, i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.

2. Non si procede all'accertamento esecutivo dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 37 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Per tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 50.000 euro trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

ART. 40 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 41 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. Le previsioni relative all'utilizzo di gestore diverso da quello di servizio pubblico, hanno effetto, per il primo anno di applicazione, dal 1° gennaio 2022, purché la relativa comunicazione sia presentata entro il 31/05/2021.

4. Le attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca, comprese quelle connesse, di cui all'art. 24, comma 3 lett. c), che continuano a conferire i rifiuti prodotti al servizio pubblico nel corso dell'anno 2021, rimangono assoggettate alla TARI, in attesa che l'uscita dal servizio venga disciplinata dal Regolamento per la gestione dei rifiuti o venga stipulata la convenzione prevista dallo stesso art. 24 comma 4.

5. Fino al momento della misurazione effettiva dei rifiuti complessivamente prodotti dalle utenze non domestiche, che avviano a recupero in tutto o in parte i propri rifiuti urbani, il rapporto tra rifiuti avviati a recupero e rifiuti complessivamente prodotti continua ad essere calcolato con riferimento ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

**ALLEGATO A - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA'
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Elenco delle attività non domestiche che producono rifiuti urbani

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
	Altre attività di produzione di beni specifici

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.